

STATUTO DELLE SEZIONI COMUNALI
DELLA FEDERCACCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
"FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DI"
IN BREVE ANCHE " FEDERCACCIA"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO

Art.1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Federazione Italiana della Caccia di" in breve anche "Federaccia"

Art.2 – SEDE

2.1 L'Associazione ha sede legale nel comune didella Provincia di Brescia.

2.2 Il Consiglio direttivo può deliberare diversa sede legale della Associazione, purché all'interno dei confini del comune, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i soci devono essere tempestivamente informati dell'ubicazione della nuova sede legale.

2.3 Il Consiglio direttivo può istituire sedi secondarie o unità locali nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, in ogni caso nell'ambito del territorio del comune.

2.4 E' facoltà di più sezioni dello stesso comune o di comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la fusione in una unica sezione comunale.

Art. 3 - DURATA

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4 - SCOPO E OGGETTO

4.1. L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

4.2. L'Associazione fa parte delle Associazioni "Federazione Italiana della Caccia Provincia di Brescia" e "Federaccia della Regione Lombardia" e dell'Associazione nazionale "Federazione Italiana della Caccia".

4.3. L'Associazione provvede:

- a) in collaborazione con le altre sezioni comunali e con la Sezione Provinciale, alla educazione venatoria e alla preparazione tecnico-culturale degli associati, alla loro informazione e alla difesa dei loro interessi, avendo cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio per fini faunistico-venatori;
- b) a promuovere manifestazioni a carattere culturale, ecologico, ricreativo e propagandistico e alla organizzazione di mostre, convegni e altre iniziative a carattere agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo;
- c) a favorire progetti, in seno agli ambiti territoriali di caccia e/o comprensori alpini, volti alla tutela dell'ambiente e all'incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica;
- d) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, e in particolare con funzioni di antincendio sia attraverso la struttura associativa propria che attraverso la collaborazione con le associazioni di settore, in particolare con quelle agricole;
- e) alla prevenzione del bracconaggio.
- f) Alla gestione di zone per addestramento cani e alla realizzazione di interventi di ripristino e mantenimento ambientale, anche in convenzione con ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini o Enti Pubblici.

4.4. L'Associazione concorre, per quanto di sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana della Caccia, della Federaccia della Regione Lombardia e della Federazione Italiana della Caccia della provincia di Brescia; per tale ragione i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente Statuto, anche quelle della Federazione Nazionale, della Federazione Regionale e della Federazione Provinciale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi federali.

4.5. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi istituzionali e nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresi la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità.

TITOLO II - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.5 – PRINCIPI GENERALI

5.1. Nel presente Statuto, i termini "socio" ed "associato", comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.

5.2. Tutti i soci godono di uguali diritti e uguali doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

5.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l'ammissione a socio dell'Associazione si intende sempre a tempo indeterminato.

ART. 6 - SOCI

6.1. Sono soci di diritto dell'Associazione, nel pieno rispetto del presente Statuto, tutti i cacciatori e tiratori che risultano tesserati presso la Sezione comunale di.....della Federazione Italiana della Caccia della provincia di Brescia.

6.2. La qualifica di socio non si perde in caso di revoca o mancato rinnovo della licenza di caccia fino alla scadenza annuale della tessera assicurativa.

6.3. Lo Statuto, approvato dalla Assemblea Provinciale dei Presidenti, di norma non può prevedere principi in contrasto con lo Statuto della Federazione della caccia della provincia di Brescia o con lo Statuto della Federazione regionale o nazionale. Esso sarà adottato con proprio provvedimento dalla Assemblea della sezione comunale.

6.4. L'assemblea dei soci può consentire la qualifica di socio onorario o emerito a persone che, pur non essendo più cacciatori, abbiano maturato un significativo percorso nella associazione. In tal caso questi soci, se titolari di tessera associativa, possono partecipare attivamente, ed esclusivamente, alla vita della sezione comunale.

6.5. In caso di accertata e definitiva violazione penale recidiva in materia di caccia il Presidente della Sezione può proporre al Consiglio Direttivo l'adozione di un provvedimento sanzionatorio che può portare anche alla perdita della qualifica di socio.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE

7.1. Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Revisore dei Conti; obbligatorio se la sezione raggiunge il numero di 100 soci e in tutti i casi ove deliberato dalla Assemblea;
- la Giunta esecutiva, se deliberata dall'Assemblea;
- il Segretario tesoriere.

7.2. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e sono prevalentemente elettive. Non ne consegue alcun compenso. Il Consiglio direttivo può deliberare l'erogazione ai membri degli Organi sociali del rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico assegnato e debitamente documentate.

7.3. Il mandato di ogni carica sociale dura cinque anni, senza eccezione di sorta. L'elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto. Nel caso in cui, per qualunque motivo, un componente elettivo sia sostituito durante il mandato, chi gli subentra resta in carica automaticamente fino alla scadenza naturale dello stesso.

7.4. Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

7.5. Chiunque partecipa alle elezioni o sia eletto o comunque nominato componente di uno degli Organi dell'associazione deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della tessera assicurativa rilasciata dalla Sezione comunale ai fini venatori e di tiro, o per socio onorario o emerito per le sole cariche sezionali;
- b) non aver riportato condanne definitive per reati che comportino il divieto, anche temporaneo, di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di ricoprire cariche pubbliche, se non intervenuto provvedimento di estinzione del reato;
- c) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte dell'associazione nazionale "Federazione Italiana della Caccia" o di associazioni ad essa affiliate, che abbiano comportato sospensioni della qualifica di socio complessivamente superiori a due anni e non essere recidivo in materia di sanzioni penali per infrazioni alle leggi sulla caccia;
- d) non essere titolari di rapporti di lavoro subordinato ovvero di rapporti professionali o commerciali continuativi con la sezione comunale.

ART.8 – ASSEMBLEA – GENERALITA' E COMPOSIZIONE

8.1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano che è costituita da tutti i soci iscritti alla sezione comunale alla data di convocazione dell'Assemblea.

8.2. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano al rispetto tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.3. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati della sezione per qualunque argomento sottoposto all'esame e/o all'approvazione dell'Assemblea.

ART.9 – ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

9.1. La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo, che nella stessa seduta stabilisce anche il numero dei consiglieri da eleggere, e comunicata a tutti i soci mediante avviso di convocazione, firmato dal Presidente, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi idonei. L'annuncio deve rimanere affisso, per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea nella sede sociale.

9.2. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e

luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione. I soci hanno diritto, nelle 24 ore immediatamente precedenti l'Assemblea, di prendere visione, nel luogo ove si terrà l'Assemblea e/o presso la sede sociale di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il Bilancio preventivo per l'anno in corso.

9.4. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da un numero tale di soci che rappresenti almeno il trenta per cento degli associati della sezione.

9.5. Il Presidente della Sezione ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione dell'Assemblea persone terze dotate di particolari competenze sui temi esposti all'ordine del giorno o su altri argomenti di interesse per l'associazione.

ART.10 – ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

10.1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

10.2. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo che la legge o il presente statuto dispongano diversamente.

10.3. Per l'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.4. Non sono ammesse deleghe ad altri pur se aventi diritto al voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.5. Vighe il principio del voto singolo, pertanto ogni socio ha diritto ad un solo voto.

ART.11 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

11.1. Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione dell'Assemblea, invita a nominarne il Presidente.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea designa a sua volta il Segretario.

11.3. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

11.4 . Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale della Sezione comunale in modo che tutti i soci ne possano prendere visione.

ART.12 - ASSEMBLEA: COMPITI

12.1. L'Assemblea dei soci delibera in merito:

- a) all'approvazione, preferibilmente entro la fine del mese di febbraio, del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e del Bilancio preventivo per l'anno in corso;
- b) alla elezione, con voto segreto, dei componenti il Consiglio direttivo e, se previsto, del Revisore dei Conti e di un suo supplente;
- c) all'istituzione, ove lo ritenga opportuno, della Giunta esecutiva;
- d) agli indirizzi generali di gestione delle attività sociali e a tutti gli argomenti eventualmente sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Consiglio direttivo e dai soci; e) all'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni;
- f) alla revoca, per giustificato motivo, dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- g) a tutti gli argomenti ad essa demandati per legge;
- h) allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio; alla fusione o incorporazione con altre sezioni della Federazione Italiana della caccia della provincia di Brescia;

ART.13 - ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

13.1. Il Consiglio direttivo provvede all'indizione delle elezioni nominando con voto palese nella seduta in cui viene fissata la data dell'Assemblea elettiva, una Commissione elettorale composta da tre membri effettivi ed uno supplente, la quale espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle eventuali liste o delle candidature, di direzione e controllo delle operazioni elettorali accertando l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nell'elenco degli aventi diritto, di convalida e distribuzione delle schede elettorali, di spoglio delle schede e di risoluzione di eventuali controversie e della proclamazione dei risultati.

13.2. Nel caso di sezione comunale con alto numero di soci, la Commissione elettorale, d'intesa con il Consiglio direttivo, può indire le elezioni in giorno diverso e successivo a quello della convocazione della Assemblea dei soci, anche tramite più seggi elettorali in più sedi del comune, presieduti da un responsabile e due scrutatori, anche non soci, indicati dalla Commissione stessa.

13.3. I membri della Commissione elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari, e non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui svolgono tale funzione.

13.4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

13.5. La Commissione si fa carico che presso la sede delle votazioni e/o presso la sede della sezione siano affisse le eventuali liste e candidature almeno 24 ore prima delle votazioni.

13.6. La Commissione proclamati gli eletti, compila il relativo verbale, che sottoscritto da tutti i suoi componenti effettivi viene affisso in estratto nella sede della sezione comunale.

13.7. Il Presidente della Commissione elettorale convoca, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, gli eletti per procedere alla distribuzione delle cariche sociali.

13.8. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di soci fissato dal Consiglio direttivo nella seduta che indice le elezioni; le liste dovranno essere firmate dai soci presentatori con indicazione del rispettivo indirizzo e del numero e data di rilascio della tessera federale. Le liste devono pervenire alla sede della sezione comunale o al domicilio del Presidente della Sezione qualora la sezione sia sprovvista di una sede legale, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere affisse nella sede della sezione e nel giorno delle elezioni presso la sala del seggio, dove dovranno restare esposte per tutto il periodo delle votazioni.

13.9. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere. Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa sulle liste presentate, con possibilità da parte dell'elettore di cancellare dalla lista il nominativo di uno o più candidati e al loro posto è ammessa l'aggiunta di altri nominativi di soci della sezione in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.7.5. Sulla lista ogni nominativo sarà affiancato da un quadratino. Per garantire il voto a determinati candidati sia già in lista che aggiunti a gradimento personale, è necessario apporre un segno nel quadratino corrispondente ai nomi dei candidati scelti. E' comunque ammesso il voto di lista nel caso non siano espresse preferenze. La scelta del voto di lista, che avviene barrando il quadratino posto a fianco del nome della lista stessa, dà il voto ad ogni componente. Se viene presentata una sola lista risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti anche se ottenuti in liste diverse. Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, la Commissione elettorale, sentito il Consiglio direttivo, procede alla votazione o attraverso la consegna, da parte della Commissione stessa, di una scheda in bianco, debitamente vidimata, con tanti spazi quanti il numero dei Consiglieri da eleggere oppure consegnando una lista contenente i nominativi di tutti i soci della sezione con possibilità di barrare con un segno i consiglieri che si intende eleggere nel numero stabilito. Eventuali errori rendono nullo il voto. In entrambi i casi, votazione su scheda bianca o su lista con l'elenco di tutti i soci, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nel numero fissato dal Consiglio.

13.10. Le candidature a Revisore dei Conti e del supplente possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea elettiva.

13.11. Avverso le decisioni della Commissione elettorale su eventuali contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione Provinciale della Federcaccia di Brescia entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'Assemblea al Presidente della stessa. La Sezione Provinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti compreso il Presidente della Commissione elettorale, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

Art.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. Il Consiglio direttivo, composto da almeno 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea; è l'organo di direzione e gestione della Sezione; esso provvede, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea, alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.

14.2. E' competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.

14.3. I membri del Consiglio direttivo restano in carica fino all' esaurimento dei cinque anni e sono rieleggibili.

14.4. Nel caso in cui un componente il Consiglio direttivo, per qualsiasi motivo, debba essere sostituito, subentra il primo dei non eletti dall'Assemblea che resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Se nelle votazioni non è risultato alcun nominativo, come primo dei non eletti, dovrà procedervi alla sua elezione la prima Assemblea utile.

14.5. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade e il Presidente e il Segretario tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettiva, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta decadenza.

14.6. In caso di inerzia, la Sezione Provinciale provvede ai sensi del successivo art. 22 del presente Statuto.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO COMPITI E POTERI

15.1. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, che svolge anche le funzioni di Presidente del Consiglio direttivo, uno o più vice Presidenti e, se deliberata dall'Assemblea, i componenti la Giunta esecutiva, nel numero fissato dal Consiglio stesso.

15.2. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei soci. Convoca l'Assemblea dei soci e propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo e preventivo; delibera sulle materie indicate dal Presidente e decide il programma delle attività che l'Associazione svolgerà, da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea; è competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.

15.3. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

15.4. I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio direttivo sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Associazione nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

15.5. Non possono essere delegati la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e la convocazione dell'Assemblea.

ART.16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 4 (quattro volte) all'anno su convocazione del Presidente e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

16.2. Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dei Consiglieri, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti.

16.3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di eccezionale urgenza ove il termine è ridotto a 1 (uno) giorno e salvo l'ipotesi di presenza totale, anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata, messaggio telefonico, o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri.

16.4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza, dal vice Presidente più anziano di età, qualora siano più di uno, o in mancanza di questi ultimi, dal consigliere più anziano di età.

16.5. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.6. In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio direttivo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti in discussione.

16.7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra al loro posto il primo dei non eletti dall'Assemblea elettiva; in caso ciò non fosse possibile si procede alla relativa elezione del subentrante alla prima Assemblea utile.

16.8. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade, e il Presidente e il Segretario tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettiva, da tenersi entro 30 giorni dall'avvenuta decadenza. In caso di inerzia, la Sezione Provinciale provvede direttamente ad indire l'Assemblea dei soci.

16.9. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione del Consiglio direttivo persone terze dotate di particolari competenze sui temi esposti all'ordine del giorno o su altri argomenti di interesse per l'Associazione.

ART.17 - GIUNTA ESECUTIVA

17.1. La Giunta esecutiva, la cui istituzione è stabilita dall' Assemblea, è composta dal Presidente, da uno o più vice Presidenti, dal segretario tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito nel numero fissato dallo stesso Consiglio.

17.2. La Giunta delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio direttivo e in caso di estrema urgenza, può deliberare, salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

ART.18 - PRESIDENTE

18.1. Il Presidente deve essere tesserato nella Sezione in cui ricopre la carica, e non può ricoprire contemporaneamente cariche sociali in altre sezioni comunali.

18.2. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

18.3. Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- c) firma unitamente al Segretario tesoriere i documenti di spesa;
- d) dà attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali;
- e) può adottare decisioni urgenti, da sottoporre per la ratifica al Consiglio direttivo, e/o alla Giunta se istituita, nella prima riunione utile;
- f) esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto.

18.4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vice Presidente, il più anziano in caso siano più di uno.

18.5. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente e/ o del Vice Presidente, il Consiglio direttivo provvede alla immediata elezione, a scrutinio segreto, del nuovo Presidente e/o del nuovo Vice Presidente.

ART.19 - VICE PRESIDENTE

19.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

19.2. Il Vice Presidente e i Vice Presidenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

19.3 L'esercizio del potere di firma costituisce prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART.20 - SEGRETARIO TESORIERE

20.1. Il Segretario tesoriere è nominato dal Presidente, preferibilmente tra i componenti del Consiglio direttivo, e resta in carica fino a revoca o dimissioni.

20.2. Il Segretario tesoriere che non fa parte del Consiglio direttivo non ha diritto di voto.

20.3. Il Segretario tesoriere, oltre ai compiti assegnatigli dal Presidente, cura i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, collabora alla predisposizione del Bilancio consuntivo e preventivo da deliberarsi da parte del Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

ART.21 - REVISORE DEI CONTI

21.1. Il Revisore dei conti effettivo e supplente è obbligatorio se la sezione raggiunge il tetto di 100 associati o se l'Assemblea ne ha deliberato l'istituzione; è prevista la nomina di un membro effettivo e 1 supplente eletti dall'Assemblea dei soci.

21.2. Il Revisore controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all'approvazione di tale documento.

21.3 Non possono essere eletti quali Revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l'incapacità di esercitare uffici direttivi, l'inabilitato ovvero colui che con sentenza è stato dichiarato non in grado di curare i propri interessi per le sue condizioni mentali o fisiche, il fallito ovvero chi è sotto procedura fallimentare (art.2382 del Codice Civile); il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Associazione, coloro che sono legati alla Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale (art.2399 Codice Civile).

21.4. In caso di morte, di rinuncia, decadenza o impedimento permanente del Revisore effettivo, subentra il revisore supplente che rimane in carico fino alla scadenza naturale del mandato del Revisore.

21.5. Il Revisore è invitato a presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo.

21.6.. Il Revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta il Revisore effettivo sia assente.

21.7. Il Revisore decade in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non può essere revocato se non per giusta causa.

21.8. La qualifica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

ART.22- COMMISSARI STRAORDINARI

22.1. In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, su istanza di soci o di componenti il Consiglio direttivo, la Sezione provinciale può, esperite le opportune indagini, nominare un Commissario straordinario. Qualora la Sezione provinciale non vi provveda, il Consiglio di presidenza della Federcaccia della Lombardia potrà procedere in sostituzione.

22.2. La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.

22.3. Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca, entro 3 (tre) mesi dalla nomina, l'Assemblea dei soci della Sezione per l'elezione dei nuovi organi.

22.4. Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale della Federcaccia di Lombardia nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione.

22.5. Il Commissario non ha diritto di voto né può essere eletto dall'Assemblea della Sezione.

ART. 23 – SCRITTURE CONTABILI

23.1. La sezione comunale conserva e cura i seguenti libri:

- a) l'elenco dei soci;
- b) la raccolta delle delibere del Consiglio direttivo e relativi verbali;
- c) la raccolta dei verbali del Revisore dei conti (ove esistente);
- d) i libri e le scritture contabili previste dalla vigente normativa.

ART.24– SOTTOSEZIONI COMUNALI

24.1. L'Assemblea può autorizzare su proposta del Consiglio direttivo o su richiesta dei soci interessati, la costituzione di sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.

24.2. La sottosezione è alle dirette dipendenze della Sezione, ha autonomia organizzativa, contabile e di gestione ed opera secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza di quest'ultima. Essa è diretta da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri eletti fra i soci della sottosezione.

24.3. Il Consiglio direttivo della sottosezione elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

24.4. Il Revisori dei conti della Sezione, ove presente, può esplicitare le funzioni di sua competenza anche nei confronti della sottosezione, se richiesto dal Presidente della Sezione.

24.5. I soci della sottosezione partecipano con diritto di voto alla Assemblea della Sezione comunale.

24.6. La Sezione comunale può determinare annualmente la quota per ciascun iscritto alla sottosezione da destinare al funzionamento della sottosezione stessa.

24.7. Si applicano alle sottosezioni, in quanto compatibili, tutte le norme dettate per il funzionamento della Sezione comunale.

ART.25 - RISORSE FINANZIARIE

25.1. Le risorse finanziarie dell'Associazione possono provenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- quote versate dalla Federazione Italiana della caccia nazionale, regionale e provinciale;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti pubblici e di privati;
- ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi;
- svolgimento diretto o indiretto, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, di eventuali attività commerciali non prevalenti;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale nel rispetto della normativa vigente.

25.2. Quando presso una Sezione o una sottosezione si costituisce un circolo, la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della Sezione o sottosezione.

ART.26 – ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCI

26.1. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

26.2. Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

26.3. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo, unitamente a quello di previsione, è obbligatoria ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

26.4. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

26.5. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere comunicati alla Federazione provinciale, entro sei mesi dalla chiusura ovvero dopo l'approvazione dell'Assemblea, su appositi prospetti predisposti dalla Sezione provinciale, oppure secondo le modalità ed i termini da quest'ultima stabiliti.

ART.27 – SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

27.1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

27.2. L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

27.3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni che perseguano esclusivamente finalità analoghe, con la preferenza alla Federazione Italiana della caccia Sezione provinciale di Brescia, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali – via Fornovo 8 – 00192 Roma, a cui inoltrare la richiesta di parere in relazione all'istruttoria per la devoluzione del patrimonio con possibilità di indicare l'ente o l'organismo a cui si intende devolvere il residuo patrimoniale), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28– DISPOSIZIONI APPLICABILI

28.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme civili e fiscali in materia di associazioni senza scopo di lucro.